



Bruxelles, 20.2.2024  
COM(2024) 76 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**sull'attuazione della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo  
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della  
Comunità**

## Indice

1. Introduzione .....	2
2. Obiettivi della direttiva e misure volte a conseguirli.....	2
2.1. Direttiva originaria.....	2
2.2. Modifiche della direttiva introdotte nel 2017.....	3
3. Recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale.....	3
4. Attuazione della direttiva .....	5
4.1. Navi da passeggeri soggette all'obbligo di dichiarazione.....	5
4.2. Esenzioni e deroghe .....	6
4.3. Dichiarazione attraverso l'interfaccia unica marittima europea.....	7
5. Conclusioni .....	10

## 1. Introduzione

La presente relazione è una relazione intermedia sull'attuazione della [direttiva 98/41/CE](#) relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri dell'UE<sup>1</sup> (la "direttiva"). La relazione è adottata in linea con il requisito di cui all'articolo 14 bis della direttiva, modificata dalla direttiva (UE) 2017/2019<sup>2</sup>.

La relazione illustra brevemente gli obiettivi della direttiva e le misure adottate per il loro conseguimento, riservando una particolare attenzione alle modifiche introdotte nel 2017, in seguito al vaglio di adeguatezza della legislazione in materia di sicurezza delle navi da passeggeri.

La relazione descrive poi la situazione attuale per quanto riguarda l'attuazione da parte degli Stati membri, sulla base delle informazioni da questi fornite su richiesta della Commissione.

È opportuno rilevare che una relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva è prevista per la fine del 2026.

## 2. Obiettivi della direttiva e misure volte a conseguirli

### 2.1. Direttiva originaria

La direttiva è stata adottata il 18 giugno 1998 sulla base di una proposta della Commissione a sua volta adottata il 25 novembre 1996. La proposta originaria era stata elaborata a seguito di alcuni incidenti che avevano coinvolto navi da passeggeri e avevano causato la perdita di vite umane, in particolare gli incidenti dell'"Herald of Free Enterprise" e dell'"Estonia".

La direttiva si applica a tutte le navi e unità veloci da passeggeri che operano nei porti dell'UE ed effettuano viaggi sia nazionali che internazionali.

La direttiva impone l'obbligo di effettuare il conteggio delle persone a bordo e di dichiararlo prima della partenza, per accertarsi che tale numero non superi il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare e per cui sono omologati i suoi dispositivi di sicurezza.

Inoltre, in caso di viaggi la cui distanza dal punto di partenza al porto di scalo successivo superi 20 miglia nautiche, la direttiva prevede l'obbligo di registrare l'identità dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo scopo delle informazioni è facilitare le operazioni di ricerca e salvataggio e la gestione delle conseguenze di eventuali incidenti.

La direttiva inizialmente adottata prevedeva che le informazioni sui passeggeri fossero raccolte e comunicate all'addetto alla registrazione dei passeggeri della società di gestione o al sistema a terra della società di gestione e alle autorità designate in ciascuno Stato membro. In

---

<sup>1</sup> Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 52; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2109/oj>).

altre parole, l'autorità nazionale competente responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio o un'autorità che si occupa delle conseguenze di un incidente.

## 2.2. Modifiche della direttiva introdotte nel 2017

La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/2109, adottata a novembre 2017. Il vaglio di adeguatezza della legislazione in materia di sicurezza delle navi da passeggeri condotto nel 2015<sup>3</sup> aveva evidenziato l'inadeguatezza del sostegno alle operazioni di ricerca e salvataggio. L'esperienza aveva dimostrato che un'operazione di ricerca e salvataggio efficace richiedeva l'immediata disponibilità di dati precisi sulle persone presenti a bordo, ma ciò non verificava sempre nella realtà. Come sopra illustrato, i dati dovevano essere memorizzati nel sistema della società di gestione e resi disponibili in qualsiasi momento per la relativa trasmissione all'autorità nazionale competente responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio.

Tale prescrizione, che risale al 1998, richiedeva che l'autorità nazionale competente contattasse la compagnia di navigazione in caso di emergenza, e non teneva conto dello sviluppo di sistemi quali SafeSeaNet<sup>4</sup> e l'interfaccia unica nazionale. Inoltre gli operatori che già trasmettevano tali dati a SafeSeaNet o all'interfaccia unica nazionale erano soggetti alla duplice comunicazione dei dati.

Pertanto le modifiche introdotte nel 2017 prevedevano l'obbligo di registrare i dati dei passeggeri in formato digitale e di dichiararli utilizzando procedure amministrative armonizzate, ossia il sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSW). Per questo punto si veda la sezione 4.3.

Il tempo concesso per la dichiarazione dei dati sulle persone a bordo è stato abbreviato e portato da 30 a 15 minuti dopo la partenza della nave.

La direttiva concede un periodo transitorio di sei anni per attuare la dichiarazione delle informazioni dei passeggeri attraverso l'interfaccia unica marittima nazionale degli Stati membri. Tale periodo si è concluso il 19 dicembre 2023.

## 3. Recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale

La direttiva è stata pienamente recepita nell'ordinamento nazionale, anche se con ritardo in alcuni Stati membri. Cechia, Ungheria, Austria e Slovacchia hanno applicato la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per gli Stati membri privi di porti marittimi o che non hanno navi da passeggeri battenti la loro bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Nella tabella 1 è riportata la data in cui gli Stati membri hanno dichiarato di aver completato il recepimento.

---

<sup>3</sup> REFIT "Correggere la rotta: controllo di qualità della legislazione in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell'UE" (COM(2015) 508 final).

<sup>4</sup> <https://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html>.

L'Islanda e la Norvegia avevano attuato la direttiva il 18 giugno 1999, a seguito della sua integrazione nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L'integrazione della direttiva (UE) 2017/2109 nell'accordo SEE non è stata ancora completata.

*Tabella 1: data di completo recepimento della direttiva*

Stato membro	Data di notifica del completo recepimento
Belgio	8.6.2020
Bulgaria	6.8.2020
Cechia	-
Danimarca	1.4.2020
Germania	9.3.2020
Estonia	23.12.2019
Irlanda	9.1.2020
Grecia	17.3.2020
Spagna	3.6.2020
Francia	23.6.2020
Croazia	22.5.2020
Italia	12.6.2020
Cipro	22.12.2020
Lettonia	21.2.2020
Lituania	9.3.2022
Lussemburgo	21.8.2018
Ungheria	-
Malta	15.6.2020
Paesi Bassi	19.12.2019
Austria	-
Polonia	17.3.2020
Portogallo	3.11.2020
Romania	4.6.2020
Slovenia	12.2.2021
Slovacchia	-
Finlandia	26.3.2019
Svezia	11.12.2019

## 4. Attuazione della direttiva

### 4.1. Navi da passeggeri soggette all'obbligo di dichiarazione

La tabella 2 fornisce una panoramica del numero di navi da passeggeri soggette all'obbligo di dichiarazione. La tabella è stata elaborata sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione su specifica richiesta ai fini della redazione della presente relazione. Occorre precisare che l'ambito di applicazione della direttiva è più ampio di quello della direttiva 2009/45/CE<sup>5</sup> relativa alla sicurezza per le navi da passeggeri. La direttiva 2009/45/CE riguarda le navi da passeggeri di lunghezza pari o superiore a 24 metri in materiale metallico o equivalente e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali mentre la direttiva oggetto della presente relazione si applica a tutte le navi da passeggeri (a prescindere dalla lunghezza e dal materiale di costruzione) e a tutte le unità veloci da passeggeri, adibite sia ai viaggi nazionali che a quelli internazionali.

Per questo motivo, alcuni Stati membri hanno avuto difficoltà nel dichiarare il numero esatto di navi soggette alla direttiva. Un quadro esatto della flotta rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva sarà disponibile dopo la piena attuazione delle dichiarazioni attraverso l'EMSW.

Tabella 2: numero di navi soggette all'obbligo di dichiarazione

Stato membro	Battente bandiera dello Stato membro dichiarante	Battente bandiera di un altro Stato membro	Battente bandiera di un paese terzo	Totale
Belgio	6	95	77	178
Bulgaria	3	0	0	3
Cechia	N.d.	N.d.	N.d.	
Danimarca	79	14	51	144
Germania	93	18	18	129
Estonia	12	22	33	67
Irlanda	43	52	28	123
Grecia	981	19	34	1034
Spagna	114	537	639	1290
Francia	47	141	125	313
Croazia	555	44	81	680
Italia	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Cipro	1	13	32	46
Lettonia	0	18	21	39
Lituania	6	0	0	6

<sup>5</sup> Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1; <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/45/oj>).

Lussemburgo	N.d.	N.d.	N.d.	
Ungheria	N.d.	N.d.	N.d.	
Malta	234	18	55	307
Paesi Bassi	34	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Austria	N.d.	N.d.	N.d.	
Polonia	0	21	55	76
Portogallo	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Romania	0	0	0	
Slovenia	24	208	36	268
Slovacchia	N.d.	N.d.	N.d.	
Finlandia	14	5	0	19
Svezia	150	45	5	200

## 4.2. Esenzioni e deroghe

La direttiva prevede esenzioni dagli obblighi di registrazione, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

- L'articolo 9, paragrafo 2, consente agli Stati membri di esentare alcune navi dall'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo nell'interfaccia unica e/o dall'obbligo di registrare l'identità delle persone a bordo per i viaggi nel tratto di mare D, qualora nelle vicinanze siano disponibili strutture di salvataggio.
- L'articolo 9, paragrafo 4, consente agli Stati membri di esentare alcune navi dall'obbligo di registrazione dell'identità delle persone su determinate rotte che soddisfano condizioni specifiche, qualora la registrazione si dimostri inattuabile.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di richiedere la registrazione dell'identità delle persone a bordo per viaggi inferiori a 20 miglia nautiche.

La tabella 3 offre una panoramica del numero di navi interessate dalle suddette misure.

*Tabella 3: numero di navi interessate dalle esenzioni o dall'obbligo di dichiarazione per distanze inferiori a 20 miglia a norma della direttiva*

Stato membro	Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 4	Osservazioni
Belgio	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Bulgaria	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
Cechia	N.d.	N.d.	N.d.	
Danimarca	Nessuna	Nessuna	7*	* Numero massimo di navi
Germania	Nessuna	7	2	

Stato membro	Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 4	Osservazioni
Estonia	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Irlanda	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
Grecia	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Spagna	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Francia	Nessuna	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Croazia	Nessuna	43	40*	* Si tratta di un numero approssimativo dal momento che riguarda tutte le navi su determinate rotte
Italia	Nessuna	Nessuna	Non definite*	* Le esenzioni applicate riguardano tutte le navi che operano su determinate rotte
Cipro	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
Lettonia	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Lituania	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
Lussemburgo	N.d.	N.d.	N.d.	
Ungheria	N.d.	N.d.	N.d.	
Malta	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
Paesi Bassi	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
Austria	N.d.	N.d.	N.d.	
Polonia	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
Portogallo	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Romania	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
Slovenia	Nessuna	Nessuna	Nessuna	
Slovacchia	N.d.	N.d.	N.d.	
Finlandia	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	
Svezia	Nessuna	311* + 11	Nessuna	* Numero riferito al tratto di mare E definito nell'ordinamento nazionale

#### 4.3. Dichiarazione attraverso l'interfaccia unica marittima europea

Al fine di facilitare la condivisione delle informazioni, la direttiva impone agli Stati membri di utilizzare le formalità di dichiarazione armonizzate di cui alla direttiva 2010/65/UE<sup>6</sup>. In

<sup>6</sup> Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1; <http://data.europa.eu/eli/dir/2010/65/2019-12-21>).

caso di incidente che interessi più di uno Stato membro, gli Stati membri devono condividere le informazioni a disposizione con gli altri Stati membri per mezzo del sistema SafeSeaNet.

Al fine di lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente per aggiungere nuove funzionalità alle interfacce uniche marittime nazionali, la direttiva prevede un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore (fino a dicembre 2023) durante il quale gli Stati membri potevano continuare a conservare i dati riguardanti le persone a bordo presso l'addetto alla registrazione dei passeggeri della società di gestione. La tabella 4 riporta lo stato di attuazione della dichiarazione per mezzo dell'EMSW.

Tabella 4: dichiarazioni degli Stati membri per mezzo dell'EMSW e data di collegamento

Stato membro	Stato di recepimento della direttiva per quanto riguarda l'SSN v5 <sup>7</sup> alla fine del 2023	Data di attivazione
Belgio	Attuata	5.12.2023
Bulgaria	Non attuata	--
Cechia	N.d.	
Danimarca	Non attuata	--
Germania	Attuata	4.12.2023
Estonia	Attuata	26.10.2022
Irlanda	Attuata	9.8.2022
Grecia	Attuata	18.12.2023
Spagna	Attuata	24.5.2022
Francia	Attuata (alcuni porti non ancora collegati)	13.11.2023
Croazia	Attuata	27.1.2022
Italia	Attuata	26.5.2022
Cipro	Attuata	12.12.2022
Lettonia	Attuata	7.11.2023
Lituania	Attuata	18.5.2022
Lussemburgo	N.d.	--
Ungheria	N.d.	--
Malta	Attuata	1.2.2022
Paesi Bassi	Attuata	13.11.2023
Austria	N.d.	--
Polonia	Attuata	23.5.2023
Portogallo	Attuata (un porto non ancora collegato)	10.5.2023
Romania	Attuata	13.3.2022
Slovenia	Attuata	21.8.2023
Slovacchia	N.d.	--
Finlandia	Attuata	10.1.2023
Svezia	Attuata	18.12.2023

<sup>7</sup> SSN v5: SafeSeaNet versione 5.

## 5. Conclusioni

Sia pur con qualche ritardo, la direttiva (UE) 2017/2109 è ora pienamente recepita da tutti gli Stati membri.

Tutti gli Stati membri hanno scelto di rinviare la dichiarazione dei dati identificativi tramite l'EMSW, come consentito dalla direttiva. Come evidenziato nella tabella 4, la maggior parte degli Stati membri ha aggiornato la propria interfaccia unica nazionale a SafeSeaNet v5.0. Ciò consentirà la trasmissione delle informazioni sui passeggeri a SafeSeaNet conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2017/2109.

In alcuni casi l'attuazione è tuttavia incompleta: la Commissione è in contatto con gli Stati membri in questione al fine di risolvere le difficoltà tecniche connesse alla dichiarazione per mezzo dell'EMSW.

La Commissione sta monitorando l'attuazione della legislazione in materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell'UE assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), che sta effettuando un ciclo di visite presso gli Stati membri per quanto riguarda questo aspetto. Lo scopo delle visite è valutare se i sistemi predisposti soddisfano i requisiti delle direttive relative alla sicurezza delle navi da passeggeri<sup>8</sup>. Pertanto le visite riguardano la direttiva oggetto della presente relazione e forniscono un quadro generale della qualità e dell'efficacia dei sistemi. Quando il ciclo di visite sarà completato, la Commissione disporrà di una visione generale dell'attuazione pratica della direttiva.

Inoltre una volta che tutti gli Stati membri avranno adempiuto l'obbligo di dichiarare le persone a bordo per mezzo dell'EMSW, la Commissione sarà in grado di elaborare una dettagliata panoramica quantitativa del trasporto passeggeri marittimo nell'UE.

La Commissione è tenuta a effettuare una valutazione della direttiva e a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio prima del 22 dicembre 2026. I dati statistici prodotti sulla base delle dichiarazioni per mezzo dell'EMSW e dei risultati del ciclo di visite dell'EMSA saranno utilizzati per la relazione di valutazione.

---

<sup>8</sup> Direttiva 2009/45/CE relativa alla sicurezza delle navi da passeggeri, direttiva 2003/25/CE concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, direttiva (UE) 2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi.